

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In data 23.2.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento per complessivi 39.720,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in 120 rate da 331,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., in data 31.5.2019, dopo il pagamento di 49 rate di rimborso.

Il ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri versati per la quota parte non maturata a seguito dell'estinzione anticipata nei termini che seguono: 2.129,53 euro a titolo di rimborso degli interessi non maturati, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*; 1.645,07 euro a titolo di rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati; con interessi e spese legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che la sentenza cd. Lexitor non è applicabile al caso di specie poiché la direttiva 2008/48/CE non ha efficacia nei rapporti tra i privati e la sua esecuzione acritica condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che il contratto in oggetto riporta dettagliatamente tutte le condizioni economiche del finanziamento e distingue molto chiaramente tra oneri *recurring*, rimborsabili, e oneri *up-front*, non rimborsabili;
- che, quanto agli interessi, la richiesta è infondata come si evince dalla pattuizione di un piano di ammortamento “alla francese” (modulo Secci, sez. 2), essendo documentalmente provato che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 49 quote scadute al momento dell'estinzione anticipata, perché nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo - la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, indicati in complessivi 3.825,95 euro, corrispondenti appunto all'ammontare totale delle quote di interessi relative alle 71 rate residue, come da piano di ammortamento;
- che tutto ciò che spettava al ricorrente a titolo di oneri *recurring*, ovvero la quota parte non maturata delle “*commissioni mandataria per la gestione del finanziamento*”, è stato rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- che le “*commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento*” non sono rimborsabili in quanto rivestono natura *up-front*;
- che le “*provvigioni all'intermediario del credito*” non sono parimenti rimborsabili in quanto il relativo importo è stato oggetto di fatturazione da parte del soggetto terzo e di relativa liquidazione da parte dell'intermediario;
- che, quanto alle spese legali, il Collegio di Coordinamento ABF ha individuato rigorose condizioni affinché tale domanda possa trovare accoglimento; in particolare, oltre al requisito che intervenga l'«*accoglimento del ricorso*» occorre necessariamente che «*sia dimostrato che la parte ricorrente si sia sin da subito avvalsa dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo*», ma tale dimostrazione, nel caso di specie, è assente.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*”.

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. “sentenza Lexitor”), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale importo non coincide con quanto domandato dal ricorrente (3.774,6 euro), che ha applicato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci di costo richieste.

Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 1.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 3.186,00 (tremilacentottantasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI